

## Art.62: Pagamento 30/60 Gg Nel Settore Agricolo E Alimentare

Scritto da Massimo

Venerdì 05 Ottobre 2012 08:01 -

---

Con decorrenza **24/10/2012** entrerà in vigore l'applicazione dell'art. 62 che disciplina le relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e alimentari, la cui consegna avvenga nel territorio italiano.

Nella sostanza s'introducono i seguenti elementi:

1) I contratti di cessione di prodotti agricoli e alimentari, non diretti al consumatore finale, devono essere obbligatoriamente stipulati in forma scritta con l'indicazione della durata, della quantità e delle caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo e la modalità di consegna e pagamento, pena la nullità del contratto stesso; 2) Nelle relazioni tra operatori commerciali l'articolo 62 vieta l'applicazione ai contratti di tutte quelle clausole che impongono condizioni contrattuali ingiustamente onerose; 3) Per i contratti stipulati è identificato in 30 gg il termine legale di pagamento delle merci deteriorabili, cioè tutti i prodotti agricoli o ittici che riportano data di scadenza o termine di conservazione inferiore a 60 gg sia pre confezionati che sfusi, ed entro 60 gg per tutti gli altri. Tale termine decorre dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura. Gli interessi di mora per il mancato pagamento decorrono dal giorno successivo alla scadenza;

Qualora in caso di controllo da parte delle autorità incaricate dal Garante per la Concorrenza e il Mercato, siano rilevate delle irregolarità nell'applicazione delle succitate disposizioni, saranno erogate le relative sanzioni pecuniarie.

Chiariamo adesso alcuni aspetti introdotti dalla normativa:

- Per contratti in forma scritta s'intende qualsiasi forma scritta (ordini, conferme d'ordini, ecc.), anche trasmessi in forma elettronica anche privi di sottoscrizione, che manifesta la volontà delle parti di costituire un rapporto economico; - Sul contratto occorre inserire tutti gli elementi fondamentali elencati nella normativa, ed eventualmente annotare ulteriori condizioni per servizi promozionali, sconti commerciali o premi di fine anno, al fine di evitare di incorrere in sanzioni per comportamento sleale (di cui al punto 2); - Qualora non fosse possibile determinare con certezza il prezzo di vendita all'atto della stipula, occorrerà inserire una clausola che determini in modo obiettivo gli elementi ed il metodo di calcolo del prezzo finale. L'esatto importo sarà determinato con l'emissione della fattura; - Gli elementi essenziali del contratto possono essere contenuti: o Su contratti di cessione dei prodotti o Documenti di trasporto o fatture o Ordini di acquisto con i quali l'acquirente commissiona la consegna dei prodotti.

I documenti di trasporto e le fatture integrati con gli elementi essenziali assolvono gli obblighi di legge di cui al punto 1 e devono riportare la seguente dicitura:

"Assolve gli obblighi di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.27".

-

Il cedente deve emettere fatture separate in base alla diversa tipologia di pagamento.

- Al fine corretto calcolo degli interessi di mora assume rilevanza la data di ricevimento della fattura, è quindi previsto che: o Tale data è validamente certificata se il ricevimento della fattura avviene "a mani", Raccomandata A.R., inviata tramite PEC o tramite impiego di sistema EDI. o Nel caso di incertezza sulla data di ricevimento fa fede la data di consegna delle merci. - La norma si applica a tutti i contratti stipulati dal 24/10/2012, per quelli antecedenti a tale data e previsto l'adeguamento entro il 31/12/2012.